

2



Le modifiche al codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

SOMMARIO

1. L'art. 491-*bis* c.p. – 2. Il “nuovo” art. 495-*bis* c.p. – 3. Definizioni rilevanti in ambito di reati informatici. – 3.1. Il “nuovo” art. 615-*quinqües* c.p. – 4. Il danneggiamento informatico in generale. – 4.1. Le circostanze aggravanti. – 4.2. Il danneggiamento di dati, informazioni e programmi non di pubblica utilità. – 4.3. Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. – 4.4. Il danneggiamento di sistemi informatici e telematici non di pubblica utilità. – 4.5. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. – 5. La truffa del certificatore di firma elettronica qualificata. – 6. Le modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il testo delle norme oggetto di commento

Normativa



Art. 3. Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale. – 1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo l'articolo 495 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Articolo 495-bis (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri): Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».

Art. 4. Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale. – 1. L'articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Art. 5. Modifiche al Titolo XIII del libro secondo del codice penale. – 1. L'articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Articolo 635-*bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

2. Dopo l'articolo 635-*bis* del codice penale sono aggiunti i seguenti articoli: «Articolo 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-*quinquies*. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) – Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

3. Dopo l'articolo 640-*quater* del codice penale è inserito il seguente: «Art. 640-*quinquies*. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Art. 6. *Modifiche all'articolo 420 del codice penale.* – 1. All'articolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 7. *Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.* – 1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserito il seguente: «Art. 24-*bis*. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*del* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1. *L'art. 491-bis c.p.*

Il comma 1 dell'art. 3 prevede la modifica dell'art. 491 *bis* del codice penale.

L'art. 7 della Convenzione di Budapest prevede la repressione delle falsificazioni informatiche: «*Falsificazione informatica: Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commessi intenzionalmente e senza alcun diritto, l'introduzione, l'alterazione, il possesso o la soppressione di dati informatici derivanti da dati non autentici con l'intento che essi siano presi in considerazione o utilizzati con fini legali come se fossero autentici, senza avere riguardo al fatto che i dati siano o meno direttamente leg-*

gibili o intelligibili. Una Parte può richiedere che il reato venga commesso fraudolentemente, o con un intento illegale paragonabile, perché vi sia una responsabilità penale».

Poiché nel nostro ordinamento vi era già una norma ad hoc (appunto l'art. 491-*bis* c.p., introdotto con la novella del 1993), il legislatore ha optato per il mantenimento di tale impostazione, che, equiparando il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, aveva permesso di estendere le tradizionali ipotesi di reato ai casi in cui ne fosse oggetto un documento informatico¹⁻².

Si è però approfittato dell'occasione per un necessario adeguamento della norma stessa, ormai anacronistica sotto più aspetti.

Nel 1993, infatti, vi era una definizione positiva di documento informatico ai fini penali (per cui la scelta del legislatore, a differenza di quanto era avvenuto per il concetto di sistemi informatici e telematici, era stata quella di non lasciare l'interprete libero di adeguare la definizione all'evoluzione tecnica): l'ormai "vecchio" art. 491-*bis* stabiliva infatti che «*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*»³.

¹ Secondo M.B. BIRRI (*L'oggetto nelle falsità documentali*, in F. RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, pp. 45-46), l'interesse tutelato sarebbe «l'affidamento nella autenticità, veridicità, genuinità del contenuto dichiarativo o rappresentativo espresso tramite i dati informatici nella circolazione giuridica», cui il legislatore ha risposto con l'introduzione della fattispecie in esame.

² Per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante, mentre per il falso ideologico non vi sono particolari problemi rispetto ai corrispondenti falsi cartacei, maggiori difficoltà di percepire l'alterazione o la contraffazione della veridicità e genuinità di un documento e delle notizie in esso contenute presentano le condotte di falso materiale in documento informatico (*Rassegna Lattanzi-Lupo*, IX, pp. 441-442).

³ Per esempio, «*Integra il reato di falsità ideologica o materiale in atti pubblici la condotta del dipendente pubblico che, nelle sue funzioni di addetto alla gestione degli archivi informatici di una p.a., inserisce deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modifica quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati.*» (Cass., VI sez. pen., 18 aprile 2003, n. 31720). L'archivio informatico di una p.a. deve infatti essere «*considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non*

Ma diversamente dai sistemi informatici e telematici (che sono rimasti senza definizione), il D.P.R. n. 513/1997 (art. 1, lett. *a*) ha meglio identificato il documento informatico (anche se solo “ai fini dello stesso regolamento” e quindi non ai fini penali, per i quali continuava a valere la norma in esame) come «*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*» e la stessa definizione è tuttora vigente, ancorché il D.P.R. n. 513/1997 sia successivamente stato sostituito da altre norme sopravvenute, che non l’hanno però modificata⁴.

A tale migliore definizione si accompagna inoltre una diversa efficacia – sia formale che probatoria – che il documento informatico può assumere, a seconda se sia provvisto o meno di una qualche firma elettronica⁵: e di tale circostanza occorre tener conto (come già si fece “inconsapevolmente” nella novella del ’93) per perseguire l’obiettivo della ratificanda Convenzione (che prevede appunto la punizione di chi crea o comunque utilizza dati falsi con l’intento che essi siano presi in considerazione o utilizzati con fini legali come se fossero autentici).

cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluyente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a un fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell’Inps, precedente all’entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547 che ha introdotto l’art. 491 bis c.p., di cui la Corte ha precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione).» (Cass., V sez. pen., 18 giugno 2001, n. 32812).

Ancora, «È configurabile il reato di falsità ideologica, previsto dall’art. 479 c.p., nella condotta del pubblico impiegato che inserisca la scheda magnetica (c.d. badge) di un altro dipendente nell’apposita apparecchiatura elettronica predisposta dall’amministrazione di appartenenza per la rilevazione ed il controllo dell’entrata nel luogo di lavoro, attestando in tal modo falsamente l’orario di ingresso e la durata della prestazione lavorativa svolta.» (Cass., V sez. pen., 18 ottobre 2002, n. 5391).

⁴ Attualmente è in vigore il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o più semplicemente C.A.D.), che fornisce la medesima definizione di documento informatico all’art. 1, comma 1, lett. *P*), incentrata, quindi, sulla forma espressiva, indipendentemente dallo strumento (supporto).

⁵ Per una rapida panoramica sull’argomento, si rinvia a M. CUNIBERTI, *Posta elettronica e telefax, le nuove notificazioni e comunicazioni, il documento informatico le firme elettroniche*, in *Giur. merito*, 2007, n. 3, p. 696 ss.

Come si è detto, si era quindi creata una forte discrasia tra due definizioni positive – cioè quella del codice penale e quella del C.A.D. – a tutto svantaggio della prima, che, oltre ad essere ovviamente superata da una più “recente”, era ancorata all’ormai erroneo e anacronistico concetto documento = supporto, che per quanto riguarda l’informatica è appunto superato⁶.

Il legislatore ha pertanto deciso di eliminare la definizione di cui al secondo periodo dell’articolo 491-*bis* del codice penale, così “sganciando” il documento informatico dalla primigenia necessità di un eventuale supporto ed implicitamente accogliendo, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico contenuta nel C.A.D., come «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Tale ratio emerge palese nella prefazione al DdL di ratifica (il riferimento è erroneamente alla definizione ancora di cui al D.P.R. n. 513/1997, che, malgrado sia stato già superato da numerose leggi successive – in ultimo appunto dal C.A.D. – fornisce comunque la medesima definizione di documento informatico).

Lo scopo è apprezzabile: si cerca di ricondurre ad un’unicità di concetto per il documento informatico e, come già osservato, si elimina il legame tra l’esistenza del documento informatico e la necessaria sussistenza di un supporto: come infatti rilevato nel dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, *«l’equiparazione tra “documento” e “supporto” rischia di apparire in qualche misura fuorviante perché attribuisce al documento informatico una pretesa dimensione*

⁶ Come si legge nel dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, si deve tener presente che oggi la caratteristica del documento informatico è proprio l’assoluta indipendenza dal supporto su cui è solo occasionalmente memorizzato. Peraltro, pur non dubitando che con tale disposizione il legislatore abbia comunque voluto alludere ai soli documenti intelligibili unicamente attraverso l’ausilio dell’elaboratore, la dottrina ha rilevato che l’equiparazione tra «documento» e «supporto» rischia di apparire in qualche misura fuorviante, perché attribuisce al documento informatico una pretesa dimensione materiale da cui esso, a ben vedere, proprio per le sue intime caratteristiche, ormai prescinde. In realtà, come rilevato in dottrina, gli odierni mezzi tecnologici informatici sono in grado di garantire «la perfetta autonomia strutturale e funzionale del dato rispetto al supporto che lo ospita» (si pensi ad esempio alla e-mail, che viene trasmessa da un computer ad un’altro e può essere memorizzata ovvero nuovamente spedita, copiata, ecc.).

materiale da cui esso, a ben vedere, proprio per le sue intime caratteristiche, prescinde. In realtà, come rilevato in dottrina, il rilievo ha carattere più generale: nel tentativo, infatti, di disciplinare secondo regole e schemi tradizionali un fenomeno ad essi irriducibile, se non, appunto, attraverso costose forzature, il legislatore non ha considerato alcune fondamentali peculiarità del sistema tecnologico; con riguardo al documento informatico tale atteggiamento ha finito col trascurare la capacità dei mezzi tecnologici informatici di garantire “la perfetta autonomia strutturale e funzionale del dato rispetto al supporto che lo ospita”».

Rispetto all’originario disegno di legge (che prevedeva soltanto l’abrogazione, *sic et simpliciter*, del secondo periodo dell’art. 491-*bis* c.p.), la versione definitiva dell’art. 3 della legge n. 48/2008 ha “recuperato” il requisito dell’efficacia probatoria.

La “vecchia” seconda parte dell’unico comma dell’art. 491-*bis* c.p. richiedeva anche che il documento informatico, per ottenere la medesima tutela penale di quello cartaceo, dovesse comunque avere una qualche efficacia probatoria.

Cancellando tale seconda parte, anche quest’ultimo requisito sarebbe stato eliminato.

Rispetto al DdL, che prevedeva appunto l’eliminazione di tale “vecchia” seconda parte, in sede di Commissione è stato recuperato il requisito della necessaria efficacia probatoria del documento informatico oggetto del reato, inserito ora nella prima parte dell’articolo.

Per il C.A.D. (art. 1, lett. *P*), il documento informatico è infatti semplicemente “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma:

– se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lett. *Q*), non può avere alcuna efficacia probatoria, potendo al limite, a discrezione del Giudice, solo soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, comma 1-*bis*)⁷;

⁷ È stato in realtà osservato che anche il documento informatico privo di qualsivoglia tipologia di firma elettronica potrebbe (come accade per le fotocopie) formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte in giudizio non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, ai sensi dell’art. 2712 c.c., e che quindi abbia una ancorché limitata efficacia; è stato però correttamente osservato che l’art. 491 *bis*, così come formulato, non può che fare riferimento

– anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il Giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico).

È quindi chiaro che, poiché alla luce della normativa attuale ben può darsi che un documento informatico possa non avere alcuna efficacia probatoria (anzi, in certi casi può non soddisfare neppure il requisito legale della forma scritta), la sua offensività può essere molto minore rispetto ai documenti “tradizionali” (e di cui alle norme del capo III, libro secondo, titolo VIII, c.p.), se non addirittura nulla.

In tali casi, prevedere la medesima tutela penale sarebbe stato sproporzionato, se non addirittura ingiustificato (con possibili profili di incostituzionalità): e soprattutto, come si è già visto, sarebbe contrario all’art. 7 della Convenzione, laddove dispone la punizione di chi crei o utilizzi documenti informatici solo «*con l'intento che essi siano presi in considerazione o utilizzati con fini legali come se fossero autentici*».

2. Il “nuovo” art. 495-bis c.p.

Il comma 2 dell’art. 3 introduce invece il “nuovo” art. 495-*bis* c.p., che prevede il reato di “Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”.

L’art. 1, comma 1, lett. g) del C.A.D. definisce Certificatore «*il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime*».

all’efficacia probatoria “diretta” del documento informatico, per cui all’interno della relativa previsione non potrebbe rientrare il documento informatico “normale”, in quanto non ha una propria efficacia probatoria (ma l’acquista solo alle condizioni – meramente eventuali – di cui al 2712: v., a riprova, Cass., V sez. pen., 13 marzo 1986 in materia di fotocopie). In definitiva, il requisito dell’efficacia probatoria non deve essere inteso in ottica esclusivamente processuale, ma come funzione probatoria del documento *ex se* del documento e dei dati ivi contenuti. V. anche G. SCORZA, *Codice della Pubblica Amministrazione Digitale*, a cura di Cassano-Giurdanella, 2005, p. 189 ss.

Rispetto al DdL, che parlava genericamente di “certificatore”, la versione definitiva della legge n. 48/2008 si avvicina maggiormente alla definizione del C.A.D., facendo ora riferimento, nella rubrica, al «*certificatore di firma elettronica*» e nell’articolo al «*soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche*».

Il nostro ordinamento (ed in particolare il C.A.D.) conosce però più tipi di certificatore, tra cui, oltre al certificatore “semplice” di cui all’art. 1⁸, il certificatore qualificato⁹ e quello accreditato¹⁰.

Ma poiché la firma elettronica è anche, sempre a mente del C.A.D. «*l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica*» (c.d. “firma elettronica semplice”) e poiché ai sensi dell’art. 21 dello stesso C.A.D. il documento informatico sottoscritto con firma elettronica è sul piano probatorio liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (per cui ben può non essergli riconosciuta alcuna efficacia probatoria), mentre il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ha necessariamente l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (valenza di scrittura privata), è evidente la diversa portata offensiva tra le dichiarazioni effettuate a un certificatore non qualificato e quelle rese ai certificatori abilitati a rilasciare una firma digitale qualificata (i quali sono legalmente tenuti a certificare anche dati ulteriori rispetto alla sola veridicità della firma).

La formulazione di cui alla legge n. 48/2008 è però indeterminata con riguardo alla specificità dei certificatori e delle loro diverse possibili qualificazioni, per cui non può che interpretarsi come riferita ad ogni certificatore, dal che deriva il rischio di non rispettare il requisito di proporzionalità e ragionevolezza.

⁸ Il quale è una figura diversa dai certificatori qualificati e/o accreditati (altrimenti non si spiegherebbe perché in alcuni casi si parli semplicemente di certificatore, mentre in altri di certificatori qualificati e di certificatori accreditati) e per il quale non sono previste le caratteristiche e i requisiti propri invece di questi ultimi.

⁹ Cioè i certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati (art. 27 C.A.D.).

¹⁰ Art. 29 C.A.D.: «*I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA*». V. anche l’art. 26, comma 3.

Ma c'è di più: poiché in dottrina (con il successivo conforto giurisprudenziale) si è sostenuto e dimostrato che anche la semplice *e-mail* possa essere considerata un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, per il solo fatto di provenire da un *account* (cioè una casella di servizi di posta elettronica) di pertinenza esclusiva di un utente fornitogli da un I.S.P. (internet service provider), il quale garantisce, tramite il controllo delle credenziali dell'utente per l'accesso, l'esclusivo utilizzo dell'*account* stesso da parte di quest'ultimo¹¹, si è addirittura arrivati a temere (con una certa forzatura) il rischio che lo stesso I.S.P. possa essere eventualmente ritenuto una specie di certificatore – ancorché semplice – ben essendo questi, nella sostanza, un «*soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime*».

La naturale conseguenza sarebbe il rischio di commettere il reato *de quo* ogni volta che si registri un *account* dichiarando all'I.S.P. dati errati o comunque diversi da quelli reali: ma, si ripete, questa pare effettivamente un'interpretazione forzata¹², benché sia stato recentemente riconosciuto che la registrazione di un *account* con dati falsi rappresenti proprio un illecito penale contro la pubblica fede, integrando quantomeno il reato di sostituzione di persona¹³.

¹¹ Per un'esauriente trattazione, A. LISI, *I processi di certificazione nella sottoscrizione del documento informatico, nella trasmissione dei messaggi di posta elettronica e nei processi di negoziazione telematica*, in http://www.scintlex.it/documenti/certificazione%20elettronica_LISI.pdf.

¹² Il certificatore semplice non è, infatti, obbligato a rispettare tutti i rigidi precetti di cui all'art. 32 C.A.D., soprattutto non è tenuto a "provvedere con certezza all'identificazione della persona che fa richiesta della certificazione".

¹³ Ci si riferisce alla sentenza della Cassazione, V sez. pen., 8 novembre 2007, secondo cui commette il reato di cui all'art. 494 c.p. proprio chi crei un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per un'altra persona e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete: «*Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete "internet" nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità. Viene infatti leso l'interesse riguardante la pubblica fede, trattandosi di un'ipotesi che può superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, creando una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome*» (v. anche il commento di C.

Ci si è chiesto infine se i certificatori (in particolare quelli qualificati o accreditati) debbano considerarsi o meno pubblici ufficiali, in quanto l'art. 495-*bis* si colloca tra due disposizioni (artt. 495 e 496) entrambe afferenti a dichiarazioni false rese ad un pubblico ufficiale (o anche incaricato di pubblico servizio nel caso del 496), nonché dal fatto che l'attività del certificatore presenta chiare finalità di interesse pubblico, con connotazioni tipicamente pubblicistiche.

Pur non essendovi certezza (e ritenendo comunque che in certi casi il certificatore eserciti effettivamente una funzione tipicamente pubblicistica), si ritiene più corretta un'interpretazione restrittiva, per cui il certificatore resta un soggetto privato: a favore di questa conclusione deporrebbe infatti la circostanza che, a differenza dell'art. 495, il nuovo delitto non ha ad oggetto un atto pubblico (come invece espressamente previsto, quale elemento costitutivo, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); inoltre, il certificatore è di regola un soggetto privato, anche quand'è accreditato¹⁴.

3. Definizioni rilevanti in ambito di reati informatici

Come si è visto, la Convenzione contiene, all'art. 1, svariate definizioni, che devono pertanto essere necessariamente valutate dall'interprete, con riguardo ai reati "informatici".

Anche con riguardo ai concetti di "dati", "informazioni" e "programmi" (così come riguardo al "sistema informatico o telematico"), non è stato parimenti compiuto (forse opportunamente) alcuno sforzo definitorio.

FLICK, *Falsa identità su internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, Milano, 2008, p. 526: l'autore rileva correttamente come la S.C. abbia però rilevato che in tal caso il reato non si consuma nel momento in cui si crea l'*account* "fasullo", bensì solo nel successivo momento in cui sono indotti in errore gli utenti).

¹⁴ Per quanto riguarda il possibile inquadramento del certificatore come persona incaricata di pubblico servizio (*ex art. 358 c.p.*) o persona esercente un servizio di pubblica necessità (*ex art. 359 c.p.*), v. C. SARZANA DI S. IPPOLITO, "La legge di ratifica della Convenzione di Budapest: una gatta legislativa frettolosa", in *Diritto penale e processo*, 12/2008, 1569, nota 19.